

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 528 DEL 01/04/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" E L'AZIENDA ULSS 1 "DOLOMITI" PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN PSICHIATRIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITA' DEL 23/01/2024. ANNO 2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 406/26

Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L’Azienda U.L.SS. n. 1 “Dolomiti”, con nota del 25/11 u.s. agli atti, ha manifestato alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” la necessità di rinnovare la convenzione per attività di consulenza in Psichiatria, attraverso la collaborazione di personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno e indeterminato dell’U.O.C. Psichiatria, per l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali, per far fronte alla carenza di dotazione organica e scongiurare il rischio di interruzione di pubblico servizio.

L’Azienda U.L.SS. n. 8, sulla base del parere favorevole della Direzione Strategica e del Direttore di U.O.C. Psichiatria di Vicenza, comunicava la propria disponibilità a fornire la collaborazione richiesta alle medesime condizioni economiche e contrattuali dell’accordo in scadenza al 31/12/2025 e per un numero massimo di 4 accessi mensili di durata non superiore a 12 ore ciascuno.

Si rappresenta, al riguardo, come le attività di consulenza, oggetto della presente delibera, rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 91 co. 2 lett. a) del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall’art. 34 - Attività di Consulenza e di Consulto - del vigente Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 304 del 2/03/2023, che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall’allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13/07/2015 per le attività di consulenza in argomento, l’Azienda U.L.SS. n. 1 corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria pari a € 113,76 comprensiva degli oneri di legge. Per la disponibilità per le urgenze il compenso invece sarà pari a € 200,00 e a € 100,00 per ogni ora di attività svolta a seguito di chiamata, al netto dell’IRAP e della trattenuta del 5% di cui all’art. 91, comma 3, del CCNL 23/01/2024.

L’Azienda U.L.SS. n. 1 Dolomiti è tenuta altresì al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell’importo forfettario di € 0,16/km così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e al rimborso delle spese di pedaggio autostradale.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare il rinnovo della convenzione per attività di consulenza in Psichiatria tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 1 “Dolomiti”, per l’anno 2026, alle condizioni e termini precisati nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare il rinnovo della convenzione per attività di consulenza in Psichiatria tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 1 "Dolomiti", per l'anno 2026, alle condizioni e termini precisati nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le somme da introitare, che si stimano pari ad € 65.525,76, troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2026 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000035 *"Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – consulenze sanitarie verso ASL/AO/IRCCS e Policlinici della Regione"*;
3. di dare atto che i compensi da corrispondere ai Dirigenti Medici, per lo svolgimento dell'attività di cui al punto 1, al netto degli oneri di legge e dell'utile aziendale, si stimano pari a circa € 57.600,00 e troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2026 da contabilizzare nel conto di costo n. 55 04 000197 *"Compartecipazione personale attività L.P intramoenia Consulenze"*;
4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente la convenzione per attività di consulenza e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Alberto Rigo – dr.ssa Sara Mondino)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Pagina 1 di 9

ACCORDO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI PSICHIATRIA

TRA

AZIENDA ULSS 8 BERICA, con sede legale in viale Rodolfi, 37 – 36100
Vicenza, Codice fiscale e Partita IVA 02441500242, legalmente
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Peter Assebergs

E

AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI, con sede legale in via Feltre n. 57 –
32100 Belluno, Codice fiscale e Partita IVA 00300650256, in persona
del Direttore f.f. della U.O.C. Affari Generali Dott.ssa Erika Rossi,
giusta delega del Commissario conferita con deliberazione n. 243 del
13.02.2026.

PREMESSO

- che l'art. 15-quinquies, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni riserva ai dirigenti sanitari a rapporto di lavoro esclusivo “la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati”;
- che l'art. 89, comma 1, lettera d) del CCNL dell'Area Sanità 23.1.2024 include, tra le tipologie di attività libero-professionale intramuraria, la “partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o

Pagina 1 di 9

enti) all'Azienda o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati”;

- che l'art. 91, comma 2, lettera a) del medesimo CCNL dell'Area Sanità 23.1.2024, tra le “Altre attività a pagamento”, disciplina – quale particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui al sopra citato art. 89, comma 1, lett. d) – l'attività di consulenza in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, da prestare mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate, che disciplini: a) i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; b) il compenso e le modalità di svolgimento;
- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000 (successivamente sostituito dall'art. 117, comma 2, lett. a), CCNL dell'Area Sanità 19.12.2019 e ora dall'art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL dell'Area Sanità 23.1.2024);
- che l'Azienda ULSS 1 Dolomiti ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con l'Azienda ULSS n. 8 Berica mediante la stipula di un accordo per attività di consulenza in materia di psichiatria;
- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti

istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL' ACCORDO

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, al fine di integrare la tipologia di prestazioni che la stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi di prestazioni di psichiatria da parte di specialisti dell'Azienda ULSS n. 8 Berica.

ART. 2

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda ULSS n. 8 Berica collaborerà con l'Azienda ULSS n.1 Dolomiti allo scopo di espletare attività di psichiatria.

L'attività di consulenza, oggetto del presente accordo, riguarderà esclusivamente l'attività istituzionale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.

L'attività di cui sopra sarà svolta dagli specialisti, dell'Azienda ULSS n. 8 Berica a rapporto esclusivo e a tempo pieno dell'U.O.C. di psichiatria, la cui équipe è in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori dell'impegno di servizio, comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza, presumibilmente mediante n. 4 accessi mensili della durata di n. 12 ore ciascuno nelle giornate di sabato (diurni e notturni) e domenica (solo diurni) con la possibilità di un turno aggiuntivo, a seconda della disponibilità ogni due mesi.

ART. 3

CLAUSOLA ASSICURATIVA

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti dell'Azienda ULSS n. 8 Berica in forza del presente accordo.

Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1228 e 2232 del codice civile, l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti è unica responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte dolose o colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti dichiara di garantire la copertura per la responsabilità civile verso terzi del consulente secondo la D.G.R.V. n. 1471 del 12/12/2024 "Gestione diretta dei sinistri da responsabilità civile verso terzi da parte delle Aziende Ulss delle Aziende ospedaliere e dello IOV. Nuovo modello organizzativo. Deliberazione/CR n.144 del 28 novembre 2024" e s.m.i.

L'Azienda ULSS n. 8 Berica resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

ART. 4

CORRISPETTIVI

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti s'impegna a corrispondere all'Azienda ULSS n. 8 Berica per le predette attività il corrispettivo orario di € 100,00 (esente IVA), al netto dell'IRAP e della trattenuta del 5%, che affluisce all'azienda di appartenenza dei dirigenti medici, oltre al rimborso delle spese sostenute dai dirigenti medici per gli accessi effettuati (+ IVA).

Per la disponibilità per le urgenze il compenso è pari a € 200,00 oltre a € 100,00 per ogni ora di attività svolta a seguito di chiamata, al netto dell'IRAP e della trattenuta del 5% di cui all'art. 91, comma 3, del CCNL 23.1.2024.

ART. 5

RIEPILOGHI ATTIVITA'

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, gli specialisti dell'Azienda ULSS n. 8 Berica dovranno trasmettere all'indirizzo mail sao@aulss8.veneto.it il riepilogo degli accessi effettuati mensilmente, indicando la data, l'effettivo orario di presenza del professionista ed il corrispettivo, sottoscritto dal professionista che ha effettuato l'attività, dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.

ART. 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Azienda ULSS n. 8 Berica emetterà mensilmente fattura sulla base dell'attività effettuata.

I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.

Sui corrispettivi l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti non opererà alcuna trattenuta d'imposta che sarà, invece, effettuata dall'Azienda ULSS n. 8 Berica in occasione della corresponsione dei compensi a ciascun professionista.

ART. 7

DURATA

Il presente accordo ha validità per l'intero anno 2026.

Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata.

L'Azienda ULSS n. 8 si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il numero di ore o di risolvere in tutto o in parte il presente accordo limitatamente alla collaborazione di cui all'art. 2, per consentire il rispetto dell'impegno medio orario settimanale delle 48 ore previsto dalla D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 recante l'approvazione del Protocollo di intesa del 12.05.2015 per l'adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.6.2000 (ora art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL dell'Area Sanità 23.1.2024), con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con posta certificata.

Le parti si riservano, infine, la facoltà di sciogliere, anche

unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 8 giorni da comunicarsi con posta certificata.

Eventuali modifiche delle modalità di attuazione dell'accordo dovranno essere concordate preventivamente e comunque, i termini esposti nel presente documento potranno essere modificati a seguito di accordo tra le Parti, con scambio di note formali, nel corso della durata del presente atto.

ART. 8

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Le parti convengono che l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Gli specialisti dell'Azienda ULSS n. 8 Berica sono, pertanto, nominati "autorizzati al trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'ULSS n. 1 Dolomiti al primo contatto con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di

protezione e sicurezza dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di segreto professionale.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS n. 1 Dolomiti, gli obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 9

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I medici dell'Azienda ULSS n. 8 Berica hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni

oggetto dell'accordo.

ART. 10

REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e a spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'Azienda ULSS n.1 Dolomiti.

Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA ULSS n. 8 BERICA
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Peter Assembergs -

AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI
IL DIRETTORE f.f. DELLA U.O.C.
AFFARI GENERALI
- Dott.ssa Erika Rossi -